

**COMUNE DI FOLGARIA**  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI  
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

(Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 27.2.1995)

**Art. 1 (Contenuto e finalità)**

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31.7.1993 n. 13 ed in conformità allo Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti.

**Art. 2 (Procedimento)**

La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano, fornendo sintetica motivazione.

**Art. 3 (Settori di intervento)**

Il Comune, quale rappresentante della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nelle diverse manifestazioni di vita degli associati, siano essi singoli od organizzati in gruppo per la cura di interessi comuni.

Il Comune agevola e sostiene tutte le attività svolte dai singoli o in forma associata nell'ambito dei principi dello Statuto e del precedente comma, come ad esempio nei seguenti settori:

- a) assistenza sanitaria e sicurezza sociale;
- b) attività culturali, educative e di formazione;
- c) attività turistiche, sportive, ricreative e di tempo libero;
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- e) in materia di culto;
- f) sostegno di attività economiche;
- g) iniziative per la parità dei diritti e per le pari opportunità.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 28, comma 2, lettera g) del T.U. sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. del 14.10.1993 n. 19/L;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Sono esclusi inoltre i contributi che vengono erogati alle Associazioni a titolo di sostegno dell'attività di gestione degli impianti turistico-sportivi comunali e di altre strutture comunali la cui disciplina è regolamentata dalle convenzioni già approvate dal Consiglio Comunale.

La concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva rimane disciplinata dall'apposito regolamento, di cui all'art. 15 della L.P. 16.7.1990 n. 21.

#### Art. 4 (Assistenza sociale)

Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio della Vallagarina, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone, anche non residenti, in stato di particolare bisogno e per un periodo di tempo limitato.

A tal fine sono affidati all'economo comunale i compiti di coordinamento e collaborazione con gli operatori comprensoriali sul territorio per individuare situazioni di emarginazione e bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.

L'economo comunale può rilasciare i buoni spesa da presentare ai negozi ed esercizi pubblici locali per la somministrazione di generi di prima necessità a favore di bisognosi, anche non residenti, nei casi particolari da valutare di volta in volta, in cui non sia consentito ogni indugio e non siano consentite le normali procedure di spesa. I buoni non devono superare la somma di £. 100.000.= per intervento e la spesa complessiva annua di £. 1.000.000.=.

#### Art. 5 (Soggetti ammessi)

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore:

- a) di persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune;
- b) di enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato che esplicano attività a beneficio della popolazione del Comune o che realizzino iniziative di particolare significato economico o sociale;
- c) di enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di persone fisiche che non risiedono né sono presenti normalmente nel Comune, nonché di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, anche di carattere straordinario, che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che, per legge, sono attribuiti ad altri enti.

#### Art. 6 (Condizioni generali di concessione)

Chiunque richiede la concessione di interventi finanziari da parte del Comune, oltre a precisare le motivazioni, deve fornire tutte le informazioni ed indicazioni ed allegare all'istanza la documentazione nei modi e nelle forme indicati nei seguenti commi.

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione, ente o comitato devono essere presentate entro il 15 settembre di ciascun anno con valenza di finanziamento nell'esercizio successivo, corredate dei documenti di seguito elencati:

- a) se trattasi di intervento per la propria normale ed ordinaria attività: relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, programma e piano finanziario;
- b) se trattasi di interventi per iniziative od attività di natura straordinaria: preventivo di spese e piano finanziario;
- c) quando si tratta di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale l'istanza deve essere corredata dal rispettivo programma, con indicazione dell'epoca e del luogo della manifestazione; dovrà essere allegato il preventivo di spesa con piano finanziario, nel quale dovrà essere incluso, fra le entrate, il controvalore relativo alla eventuale messa a disposizione gratuita di strutture pubbliche;
- d) quando si tratta di interventi di cui all'art. 4 si prescinde dalla documentazione di cui ai punti a), b) e c) ed in casi particolari si può prescindere anche dalla domanda.

La Giunta Comunale può prorogare il termine di cui al precedente comma con provvedimento motivato e può sempre chiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa.

L'erogazione dei contributi avviene di norma in unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno. A richiesta degli interessati e per comprovate esigenze la Giunta Comunale potrà erogare un acconto del contributo nel corso dell'anno per una quota comunque non superiore al 50% del contributo erogato nell'anno precedente.

#### Art. 7 (Responsabilità)

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture o attraverso manodopera e mezzi comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti

dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

#### Art. 8 (Pubblicità)

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare la propria attività, manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

#### Art. 9 (Interventi straordinari)

Per iniziative e manifestazioni la cui richiesta di contributo finanziario non sia stata presentata entro il termine stabilito dal precedente art. 6 e che rivestano carattere straordinario e non ricorrente, e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

#### Art. 10 (Albo dei beneficiari)

E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, in base a quanto disposto dalla Legge 30.12.1991 n. 412.

L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio e pubblicato all'albo pretorio del Comune.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

#### Art. 11 (Norma transitoria)

Per i contributi pro 1994 non liquidati a seguito delle prescrizioni della Giunta Provinciale alla deliberazione n. 79 dd. 30.11.1994 valgono le domande già presentate, mentre per i contributi pro 1995 il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all'approvazione del presente regolamento.

IL SINDACO  
- Ciech rag. Michele -



IL SEGRETARIO GENERALE  
- Valente dott. Antonio -